

## COMUNITA' MONTANA DEL BALDO

### REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI (L.R. 19.8.1996 n. 23)

#### Art. 1 Generalità

La raccolta dei funghi nell'ambito del territorio della Comunità Montana del Baldo è autorizzata nel rispetto della legge regionale n. 23/96 e successive modificazioni, delle disposizioni esecutive di attuazione emanate dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 646 del 25.2.97 e n. 109 del 20.1.98 nonché delle norme contenute nel presente regolamento.

#### Art. 2 Autorizzazione alla raccolta

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 23/96, la raccolta dei funghi è subordinata al possesso :

a) di una autorizzazione, sotto forma di tesserino, avente validità quinquennale e valore su tutto il territorio regionale che viene rinnovata alla scadenza, su richiesta dell'interessato, senza ulteriori adempimenti.

b) di un permesso che consente la raccolta nell'ambito della Comunità Montana.

Il rilascio del permesso comporta il versamento di un contributo per rimborso spese il cui importo è stabilito al successivo art. 4.

#### Art. 3 Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni di cui al punto a) del precedente art. 2 sono rilasciate, su richiesta scritta degli interessati residenti nei Comuni della Comunità Montana, su apposito modulo in bollo, dalla Comunità Montana stessa.

Ai sensi del D.M. 20 agosto 1992 l'autorizzazione è atto soggetto all'imposta fin dall'origine.

L'età minima per il rilascio del tesserino ( autorizzazione) non deve essere inferiore ai 14 anni.

Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta dei funghi purché accompagnati da persona munita di tesserino e permesso.

I cercatori di funghi non residenti nel Veneto possono richiedere l'autorizzazione alla Comunità Montana all'atto del rilascio del permesso di cui al punto b) dell'art. 2.

Sono esentati dall'autorizzazione e dal permesso i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro

familiari e gli aventi diritto di uso civico per la raccolta nei rispettivi fondi.

Al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono dimostrare il titolo che consente l'esenzione.

#### Art. 4 Permessi

Il numero massimo dei permessi di cui al comma 5 lett. a) dell'art. 2 della L.R. 23/96, da rilasciare annualmente ai titolari di autorizzazione regionale, viene così determinato:

permessi giornalieri	1.000
permessi settimanali	100
permessi mensili	100
permessi annuali per residenti	1.000
permessi annuali per non residenti	700

La validità dei permessi annuali è intesa come riferita all'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre)

I permessi settimanali, mensili e giornalieri hanno validità rispettivamente di giorni 7 di giorni 30 e di giorni 1 dalla data indicata nella causale del versamento in c.c. postale.

Il permesso di cui sopra si intende acquisito con il versamento del contributo di cui all'art. 16 della L.R. 23/96. Detto versamento deve essere effettuato sul c.c. postale n. 15697378 intestato alla Comunità Montana del Baldo, nella misura sottoriportata, la cui ricevuta deve essere conservata per tutto il periodo di validità e presentata unitamente al tesserino regionale (autorizzazione) in caso di accertamento.

La misura del contributo è così stabilita:

permessi giornalieri	€	5,00
permessi settimanali	€	10,00
permessi mensili	€	25,00
permessi annuali per residenti	€	10,00
permessi annuali per non residenti	€	50,00

La Giunta della Comunità Montana può aggiornare annualmente la misura del rimborso delle spese di cui sopra.

Gli interventi di miglioramento ambientale del territorio, da realizzarsi con quota parte dei fondi suddetti, saranno programmati dalla Giunta della Comunità Montana con proiezione triennale.

Il possesso del permesso alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà.

#### Art. 5 Giornate di raccolta

I possessori di tesserino regionale (autorizzazione) e del permesso possono effettuare la raccolta dei funghi nelle giornate di martedì, venerdì, domenica ed in tutte le festività infrasettimanali.

I residenti possono effettuare la raccolta tutti i giorni della settimana.

Anche i possessori di autorizzazioni speciali, di cui all'art. 8 della L.R. 23/96, devono ottemperare alle disposizioni sopra indicate, salvo che per i periodi antecedenti le attività, come meglio individuate nel provvedimento autorizzativo, nei quali la raccolta è consentita tutti i giorni individuati.

#### Art. 6 Limiti di raccolta

Il quantitativo massimo per persona al giorno di funghi raccogliibile è di Kg. 2, di cui non più di Kg. 1 delle specie espressamente elencate nell'art. 3 della L.R. 23/96

I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito agli accompagnatori già autorizzati.

La raccolta dei funghi non commestibili (in assenza di autorizzazione speciale) è consentita solo a docenti di ogni ordine e grado o appartenenti ad associazioni che hanno finalità didattiche e di educazione ambientale e che possono dimostrare i requisiti soggettivi e le finalità in coerenza alle disposizioni sempreché in possesso del tesserino e del permesso di cui all'art. 2 della legge regionale.

I proprietari, gli usufruttuari, i conduttori del fondo e i loro familiari, non hanno limitazioni nella quantità di raccolta, relativamente ai fondi in proprietà o in possesso.

I titolari di autorizzazione speciale di cui all'art 8 della normativa regionale devono attenersi a quanto prescritto nel provvedimento di autorizzazione

#### Art. 7 Agevolazioni alla raccolta

Le agevolazioni per i soggetti previsti dall'art. 10 della L.R. 23/96 sono così stabilite:

- Accesso alla raccolta dei funghi epigei in ogni giorno della settimana.

- Raccolta massima di di 4 Kg. per giorno di cui non più di 2 Kg. al giorno delle specie indicate all'art. 3 della citata legge.

Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:

- coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
- utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;

c) soci di cooperative agro-forestali.

Le autorizzazioni per svolgere la raccolta dei funghi epigei da parte dei soggetti sopra elencati sono rilasciate esclusivamente a persone fisiche previa istanza in bollo, da presentarsi alla Comunità Montana entro il 15 gennaio di ogni anno, alla quale devono essere allegati i seguenti documenti:

a) per il primo anno

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il richiedente dichiara di possedere i prescritti requisiti di legge e di effettuare la raccolta per integrare il proprio reddito.
- marca da bollo (di competente importo)
- prova dell'avvenuto versamento alla Comunità Montana della somma di L. 100.000 quale contributo di cui all'art. 16 della L.R. 23/96.

b) per gli anni successivi

- gli stessi documenti di cui al punto precedente.
  - copia dell'ultima dichiarazione dei redditi dalla quale si deduca l'effettiva integrazione del reddito derivante dalla vendita dei funghi.
- Per la definizione del reddito e quindi per l'accertamento del requisito della integrazione, al fine dell'agevolazione alla raccolta dei funghi si rinvia alle norme contenute nel D.P.R. 22.12.86 n. 917 (T.U. delle imposte dei redditi).

La residenza richiesta al fine del riconoscimento delle agevolazioni alla raccolta è riferita ai Comuni della Comunità Montana del Baldo.

Il numero massimo delle autorizzazioni di cui al presente articolo, non può superare le 2 unità ogni 1.000 ettari di territorio della Comunità Montana.

**Art. 8  
Zone vietate alla raccolta**

La raccolta è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

- a) nelle riserve naturali integrali;
- b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
- c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta Regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
- d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.

E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Resta salva, peraltro, la facoltà del proprietario o di chi abbia il godimento del fondo, di escludere l'accesso ai ricercatori dotati di tesserino e permesso di raccolta, a tutela del proprio diritto di proprietà o di godimento, secondo i principi generali del diritto.

Tale divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza dei terzi tale volontà ivi compresa l'apposizione lungo i confini di tabelle recanti tale divieto.

La tabellazione è a carico del proprietario.

**Art. 9  
Revoca dell'autorizzazione**

Il provvedimento di revoca di cui all'art. 13 comma 3° della L.R. 23/96 si applica alle autorizzazioni che non siano scadute all'atto dell'adozione del provvedimento sanzionatorio.

La recidiva di cui al comma 3° dell'art. 13 va computata ed ha efficacia ai fini della revoca dell'autorizzazione, se le infrazioni sono state commesse esclusivamente nell'arco temporale di un quinquennio.

La revoca è notificata, a mezzo del servizio postale raccomandato, al soggetto interessato, pubblicata all'albo della Comunità Montana e trasmessa ai Comandi di Polizia Municipale e alle stazioni dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo Forestale dello Stato competenti per territorio.

**Art. 10  
Misure sanzionatorie**

I verbali di contravvenzione alle disposizioni della legge regionale 23/96 sono trasmessi in copia al Presidente della Comunità Montana per gli adempimenti di cui al precedente art. 10.

Sono altresì trasmessi alla Comunità Montana, a cura degli Enti cui spettava vigilanza, copia delle determinazioni definitivamente assunte in ordine a ricorsi avverso i verbali stessi.

**Art. 11  
Corsi didattici**

La Giunta della Comunità Montana stabilirà il programma dei corsi didattici e delle altre iniziative da attuare ai sensi dell'art. 7 della L.R. 23/96.

**Art. 12  
Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme stabilite dalla vigente normativa in materia.

